

# Compartecipazione al costo degli interventi e servizi di assistenza sociale

## **Anno 2023**

### INDICE

1. **Determinazione della soglia di massima compartecipazione**
2. **Interventi di sostegno economico**
3. **Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione e servizio di accompagnamento sociale**
4. **Servizi residenziali e semiresidenziali**

## 1) DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI MASSIMA COMPARTECIPAZIONE

Trattamento minimo INPS mensile per il 2023: € 563,74                      valore annuo € 7.328,62  
(Circolare INPS n. 135 del 22/12/2022)    (tredici mensilità)

Per tutti i servizi, a eccezione dei ricoveri residenziali definitivi, è prevista una soglia di massima compartecipazione oltre la quale il costo della prestazione è a totale carico della persona beneficiaria.

Per il 2023:

Soglia di massima compartecipazione	Calcolo
€ 32.978,79	<i>Pari a 4,5 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS</i>

## 2) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (Titolo V, artt. da 13 a 16 del Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso)

Il calcolo dell'importo dei contributi economici viene determinato in base all'art. 16 del Regolamento, prendendo, quale parametro di riferimento, il valore del trattamento minimo INPS.

Per il 2023 il minimo vitale mensile di riferimento ammonta a € 563,74.

Il trattamento minimo INPS annuo calcolato su 13 mensilità è pari a € 7.328,62.

Il trattamento minimo INPS annuo calcolato su 12 mensilità è pari a € 6.764,88.

### Massimali

Per i **contributi straordinari** di cui all'art. 14, lettere a) e b) del Regolamento, l'importo massimo viene stabilito in € 3.000,00 annui.

Per i **contributi continuativi e temporanei** di cui all'art. 14, lettere a) e b) del Regolamento, il limite massimo mensile viene stabilito in € 400,00.

### Determinazione delle soglie di esclusione

Art. 16 lettera a) del Regolamento: il valore del patrimonio mobiliare che comporta l'esclusione dall'intervento economico per il 2023 è stabilito in € 10.000,00.

Art. 16 lettera b) del Regolamento: il valore del patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 159/13 e ss.mm.ii.), detratto il valore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9, che determina l'esclusione dall'intervento economico per il 2023 è stabilito in € 20.000,00.

Art. 16 lettera c) del Regolamento: il limite massimo del valore dei beni mobili registrati è fissato per il 2023 in € 10.000,00, calcolato sulla base delle valutazioni correnti riportate su riviste specializzate di settore. Nel calcolo non sarà considerato il valore dei mezzi utilizzati per l'attività lavorativa, così come desumibile dalla presentazione del libretto di circolazione del veicolo.

## 3) SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (Titolo VI, artt. da 17 a 35 del Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso)

### Paragrafo I – Assistenza domiciliare

La compartecipazione del cittadino al costo del servizio di assistenza domiciliare è disciplinata dall'art. 19 del Regolamento ed è calcolata con riferimento al costo orario del servizio.

La compartecipazione al costo del servizio è calcolata in base all'ISEE.

L'applicazione della compartecipazione per le persone con handicap in gravità è temporaneamente sospesa in virtù di quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 21.3.2011

*Formula per il calcolo della compartecipazione*

Per il servizio di assistenza domiciliare si utilizza la seguente formula che consente di individuare un coefficiente che tenga conto dell'ISEE e della quota di esenzione al di sotto della quale non è prevista alcuna compartecipazione.

Soglia di esenzione	Calcolo
€ 9.160,78	Pari al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS

Il coefficiente ottenuto viene moltiplicato per il 50% del costo orario del servizio, comprensivo di IVA prendendo come riferimento il costo orario da appalto aggiornato al 1° gennaio 2023 per interventi ad alta intensità assistenziale

Costo orario pari a € 22,19

50% del costo orario: € 11,10 da intendersi come importo massimo della compartecipazione da parte della persona beneficiaria del servizio.

L'applicazione della formula sotto specificata determina per ogni persona beneficiaria del servizio una compartecipazione personalizzata:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

Dove:

quota esente = € 9.160,78

X = ISEE.

Y = costo orario del servizio sul quale è calcolata la compartecipazione (per il 2023 è pari a € 11,10)

La soglia di massima compartecipazione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione, è fissata in 4,5 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS, per il 2023 pari a € 32.978,79.

Decorrenza della revisione della compartecipazione

Si conferma che, coerentemente alla tempistica individuata dal Servizio Sociale Professionale per la revisione periodica dei progetti assistenziali delle persone che accedono alle prestazioni del Fondo regionale per la non autosufficienza, la revisione annuale della compartecipazione per il servizio di assistenza domiciliare avverrà con decorrenza dal 1° luglio 2023 sulla base dell'ISEE aggiornato e in corso di validità.

**Note:**

Il servizio di assistenza domiciliare attivato dal Servizio di Emergenza Urgenza Sociale (SEUS) o dall'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) in caso di persone positive al CoViD-19 non prevede alcuna compartecipazione da parte della persona beneficiaria.

**Paragrafo II – Sostegno socio-educativo territoriale e/o domiciliare**

Per il corrente anno il servizio non prevede alcuna compartecipazione da parte dei cittadini beneficiari, a esclusione degli interventi di cui all'art. 21, punto 4, del Regolamento nel caso di interventi di natura psicoterapeutica e/o di sostegno psicologico con finalità educative, per i quali, in base alla determinazione del costo del servizio, si applicano le seguenti fasce di contribuzione, per i progetti riproposti nel 2023:

**Progetto Mariposa**

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: nessun costo per il servizio;
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 25% del costo del servizio;
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 50% del costo del servizio.

**Progetto "Forza 4":**

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 25% del costo del servizio;
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 50% del costo del servizio;
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio.

**Progetto "Tutor extra-scolastico":**

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 40% del costo del servizio;
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 60% del costo del servizio;
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio.

**Progetto "In frigo veritas"**

1. ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 25% del costo del servizio (convenzionalmente fissato in € 200,00 mensili);
2. ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 50% del costo del servizio (convenzionalmente fissato in € 200,00 mensili);
3. ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio (convenzionalmente fissato in € 200,00 mensili).

**Paragrafo III – Sostegno socio-educativo scolastico**

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

**Paragrafo IV – Affidamento familiare**

Le modalità di determinazione dei contributi per l'affidamento familiare sono stabilite dall'art. 29 del Regolamento.

Importo base: 1/12 dell'importo annuo del trattamento minimo INPS, per il 2023 pari a € 7.328,62 (tredici mensilità).

Calcolo dell'importo base: € 7.328,62: 12 = € 610,72

Decorrenza dell'adeguamento: 1° luglio 2023.

**Paragrafo V – Welfare di prossimità: farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa, pacchi alimentari, teleassistenza, servizi di accompagnamento, ecc.**

L'eventuale compartecipazione al costo dei servizi sarà definita nell'ambito degli atti di definizione delle modalità di loro erogazione.

**Paragrafo VI – Servizi di accompagnamento sociale**

Nel corso del 2023 è prevista l'approvazione di una nuova convenzione per la realizzazione del servizio di accompagnamento sociale attraverso un procedimento di co-programmazione e co-progettazione rivolto agli Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 e della legge regionale n. 65/2020. In tale sede potranno essere rivalutati anche i criteri della compartecipazione, con l'elaborazione di un sistema che, in un'ottica di parità di trattamento tra persone con disabilità e persone normodotate e inserendosi nell'ambito della determinazione del progetto di vita e del budget di salute, sia strutturato in analogia con quello utilizzato per la determinazione delle tariffe del servizio di trasporto pubblico locale.

Fino alla conclusione del sopracitato procedimento viene confermato il sistema attualmente vigente che prevede una quota di compartecipazione forfettaria pari a € 30,00 mensili, con esenzione dal pagamento di detto importo su richiesta dell'interessato in caso di:

- ISEE corrente anno uguale o inferiore a € 7.328,62, corrispondente al valore annuo (calcolato su 13 mensilità) del trattamento minimo INPS, su istanza dell'interessato;
- accompagnamento di minori derivante da provvedimento di tutela emesso dal competente Tribunale.

In casi particolari segnalati dal servizio sociale, può essere erogato un contributo economico mensile alternativo alla fruizione diretta del servizio di accompagnamento.

L'importo mensile massimo del contributo erogabile è graduato come segue:

Distanza fino a 20 km dal luogo di abitazione	Tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti	€ 600,00
Distanza da 20 a 45 km dal luogo di abitazione	Tempo di percorrenza intercorrente tra 30 minuti e 60 minuti	€ 900,00
Distanza superiore a 45 km dal luogo di abitazione	Tempo di percorrenza superiore a 60 minuti	€ 1.200,00

Una volta definito l'importo mensile massimo del contributo erogabile quello effettivamente erogato è calcolato in base alla spesa rendicontata, sottraendo dalla stessa la quota di compartecipazione attribuibile alla persona beneficiaria.

In casi di particolare gravità (sempre segnalati dal servizio sociale) che necessitano di forme di supporto nell'accompagnamento sul mezzo, il contributo economico mensile massimo erogabile può raggiungere l'importo massimo di € 2.500,00.

#### **Paragrafo VII - Attività di socializzazione per persone anziane autosufficienti e/o in condizione di fragilità**

Per la partecipazione alle attività di cui al presente paragrafo è stabilita per il corrente anno la seguente compartecipazione, in base alla frequenza:

- frequenza da 1 a 2 giorni la settimana € 30.00, IVA compresa, mensili;
- frequenza da 3 a 5 giorni la settimana € 50.00, IVA compresa, mensili.

#### **1) SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI (Titolo VII, artt. da 36 a 55 del Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso)**

#### **Paragrafo I - Inserimento in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti o adulte con disabilità**

##### **A) Strutture residenziali per anziani e adulti disabili**

Il pagamento della quota sociale è disciplinato dall'art. 39 del Regolamento.

Determinazione delle soglie di esclusione:

1. il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che comporta l'esclusione dall'erogazione dell'intervento economico integrativo è stabilito per il 2023 in € 60.000,00;
2. il valore del patrimonio mobiliare che comporta l'esclusione dall'intervento economico integrativo è stabilito per il 2023 in € 25.000,00.

#### **Tali soglie valgono anche per gli interventi di cui all'art. 42 del Regolamento.**

Alla persona assistita sarà riconosciuta una "Quota Garantita" annuale (art. 39 del Regolamento) pari a 1/5 del trattamento minimo INPS (€ 1.465,72). Dalla "Quota Garantita" si sottrae un importo corrispondente all'incidenza sul valore ISEE delle maggiorazioni della scala di equivalenza concesse alla persona assistita per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), e c) dell'allegato 1 al DPCM n. 159/2013, e ss.mm.ii..

L'importo di cui all'art. 39, lettera a), per il corrente anno è confermato in € 16,75 giornalieri al netto della "Quota Garantita", calcolata su base giornaliera, qualora detta quota non sia stata già interamente detratta dal valore ISEE.

La quota sociale massima (escluso casi di accordi particolari vigenti per RSA della Zona) sulla quale effettuare il calcolo della compartecipazione è pari a € 53,50.

### **Paragrafo II - Inserimento in strutture residenziali assistite per persone autosufficienti**

#### **A) Centro Sociale Residenziale per anziani di Lastra a Signa**

*(Convenzione tra il Comune di Lastra a Signa e la Società della Salute, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 30.7.2018, e ss.mm.ii. per l'utilizzo di appartamenti destinati a persone anziane autosufficienti della zona)*

#### ***Determinazione della quota di compartecipazione a carico delle persone ospitate***

La quota di compartecipazione al pagamento della retta mensile di ospitalità presso il Centro Sociale (fissata in € 800,00) è determinata secondo la seguente tabella di calcolo:

FASCE ISEE	Inferiore a € 1.999	Da € 2.000 a € 3.999	Da € 4.000 a € 5.999	Da € 6.000 a € 7.999	Da € 8.000 a € 9.999	Da € 10.000 a € 11.999	Da € 12.000 a € 13.999	Da € 14.000 a € 15.999	Superiore a € 16.000
Compartecipazione mensile	€ 200,00	€ 280,00	€ 360,00	€ 440,00	€ 520,00	€ 600,00	€ 680,00	€ 760,00	€ 800,00

Alla persona ospitata deve essere comunque garantita una franchigia mensile di € 300,00.

### **Paragrafo III - Centri diurni per persone anziane non autosufficienti o adulte con disabilità**

#### **A) CENTRI DIURNI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI**

Per il calcolo della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

*Dove:*

*quota esente = € 9.160,78*

*X = ISEE.*

*Y = retta giornaliera del centro diurno frequentato dalla persona beneficiaria*

#### **B) CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'**

La retta giornaliera dei centri diurni a gestione indiretta dipende dalla struttura frequentata dalla persona beneficiaria.

La retta dei centri diurni a gestione diretta è fissata in modo convenzionale in € 40,00 giornaliere, su cui calcolare la compartecipazione della persona frequentante.

Per il calcolo della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

*Dove:*

*quota esente = € 9.160,78*

*X = ISEE.*

*Y = retta giornaliera del centro diurno frequentato dalla persona beneficiaria (per i centri diurni a gestione diretta è fissata in modo convenzionale di € 40,00)*

A far data dal 1° settembre 2023 sarà applicata una quota di compartecipazione giornaliera di € 3,00 a copertura parziale del costo del pasto.

Eventuali esenzioni potranno essere concesse previa relazione del servizio sociale attestante l'impossibilità da parte del nucleo familiare della persona frequentante il centro diurno di far fronte al pagamento della quota di compartecipazione.

### **Centri diurni per adulti con disabili a gestione diretta. Componenti aggiuntive del servizio e attività ricreative**

Trasporto: per il calcolo della compartecipazione da parte della persona frequentante sono applicati gli stessi criteri previsti per il servizio di accompagnamento sociale.

Soggiorni estivi: l'eventuale compartecipazione al costo del servizio sarà definita nell'ambito degli atti di approvazione della sua effettuazione.

Progetto "Sere insieme": per ogni serata effettuata è prevista una compartecipazione pari a € 18,00 con decorrenza dal 1° maggio 2023.

Progetto "Week end da soli": per ogni week end trascorso effettuato presso il centro prevista una compartecipazione pari a € 50,00 con decorrenza dal 1° maggio 2023.

### **Persone residenti nel Comune di Fiesole**

Per le persone residenti nel Comune di Fiesole che alla data del 1.1.2023 fruiscono dei servizi della Società della Salute è possibile procedere a uno specifico accordo tra le parti, ma si dovrà in ogni caso tener conto delle modifiche relative alla determinazione della spesa da imputare al Comune legata alla frequenza delle persone interessate e delle spese fisse sulla base di quanto previsto dall'appalto per i Centri di socializzazione per persone con disabilità a gestione diretta in vigore dal 1.10.2019.

### **Paragrafo IV – Strutture residenziali e semiresidenziali per famiglie e minori**

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

La Società della Salute si riserva di valutare l'opportunità di determinare criteri di compartecipazione per alcune tipologie di intervento previste dall'art. 47 del Regolamento.

### **Paragrafo V – Strutture di accoglienza per soggetti fragili**

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

La Società della Salute si riserva di valutare l'opportunità di determinare successivamente criteri di compartecipazione per alcune tipologie di intervento

### **Compartecipazione persone beneficiarie di interventi di emergenza socio-abitativa**

Per la determinazione della compartecipazione a carico delle persone beneficiarie di interventi di emergenza socio-abitativa in alloggi concessi in comodato dai Comuni od oggetto di convenzione da parte della Società della Salute, si rinvia ad appositi Regolamenti inerenti alle specifiche convenzioni.